

Prot. N. 16865
DSL 02/04/2019



CITTA' DI MODUGNO

(Area Metropolitana di Bari)

Viale della Repubblica n. 46

Tel 0805865541 – fax 0805865262

Pec e mail ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Modugno, 02 aprile 2019

Al Responsabile del Servizio 11 Polizia Locale
Magg.re Di Caterino Luigi

e p.c. Al Segretario Generale
Dott. Rubino Giambattista

Oggetto: Richiesta chiarimenti corresponsione indennità di reperibilità dipendente Michele Cramarossa.

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 16307 del 28/03/2018, in oggetto epigرافata, si comunica quanto segue.

Il dipendente Cramarossa Michele, come da certificato medico emesso dal Medico di Lavoro dott.ssa Ostuni, risulta "idoneo" alla mansione specifica ed è soggetto a tale prescrizione ossia: "Alternare postura eretta prolungata con la postura assisa."

Pertanto, nello svolgimento del servizio prestato è sottoposto alla limitazione succitata che non è invalidante e non pregiudica lo svolgimento del servizio di reperibilità.

Cordiali saluti.



Il Responsabile del Servizio 6
Finanziario - Personale
P.O. Donato Martino



CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari
CORPO DI POLIZIA LOCALE

Via G. Maranda, 52 – 70026 Modugno (BA) Tel. 0805865300 – fax 0805865406

poliziale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it



Prot. n. 16307 del 28/03/2019

Al Responsabile del Servizio 6

P. O. Donato Martino

SEDE

e, p.c. Al Segretario Comunale

Dott. Giambattista Rubino

SEDE

Oggetto: richiesta chiarimenti corresponsione indennità di reperibilità dipendente Michele Cramarossa.

A seguito della Vs. nota prot. n. 14076 del 18/03/2019, che ad ogni buon fine si allega alla presente, si chiede alla S.V. di riscontrare se all'agente Michele Cramarossa deve'essere corrisposta l'indennità di reperibilità, atteso che il servizio di pronta reperibilità è istituito ***“Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti”*** e che l'agente di polizia locale Michele Cramarossa, svolgendo il servizio in forma solo appiedata e dovendo ***“Alternare la postura eretta prolungata con la postura assisa”***, non può garantire prestazioni lavorative di **pronto intervento** in quanto:

1. L'intervento di pronta reperibilità deve essere eseguito in tempi rapidissimi e il relativo luogo d'intervento potrebbe essere in qualsiasi zona del territorio comunale, richiedendo l'ovvio impiego di veicoli di servizio.
2. L'intervento di pronta reperibilità può richiedere che sia mantenuta una **postura esclusivamente eretta**, in contrasto con quanto dichiarato dall'istruttore di vigilanza, con nota trasmessa a mezzo pec a quest'Ufficio e al Ufficio del Personale dall'agente di polizia locale Michele Cramarossa in data 27/02/2019, nella quale quest'ultimo chiedeva ***“di essere destinato al servizio appiedato e non automontato”*** per via della prescrizione suddetta nel giudizio di idoneità a mansione specifica, evidenziando che ***“il Responsabile di Servizio è e rimane l'unico diretto responsabile della tutela della salute e dell'integrità psicofisica del dipendente sul luogo di lavoro”***.

Riepilogando, l'agente Michele Cramarossa si ritroverebbe a ***non “Alternare la postura eretta prolungata con la postura assisa”*** ed a svolgere servizio automontato per l'effettuazione di prestazioni



CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari
CORPO DI POLIZIA LOCALE

Via G. Maranda, 52 – 70026 Modugno (BA) Tel. 0805865300 – fax 0805865406

polizialocale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it



lavorative di pronto intervento in pronta reperibilità, in totale dispregio con quanto ordinato dal Medico del Lavoro e con ovvia ricaduta della responsabilità che ne consegue sul sottoscritto.

Atteso che è onere dello scrivente attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), la S.V. è invitata a rispondere con cortese sollecitudine.

Nell'attesa di un Vs. sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

Modugno lì, 28 marzo 2019

Il Comandante della Polizia Locale
Magg. Luigi Di Caterino

Oggetto: CONSEGNA: Re: POSTA CERTIFICATA: Richiesta chiarimenti corresponsione indennità di reperibilità dipendente Michele Cramarossa.

Mittente: Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

Data: 02/04/2019, 11:15

A: ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 02/04/2019 alle ore 11:15:12 (+0200)

il messaggio "Re: POSTA CERTIFICATA: Richiesta chiarimenti corresponsione indennità di reperibilità dipendente Michele Cramarossa."

proveniente da "ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it"

ed indirizzato a "polizialocale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 201904021115070200.0445.peca2@pec.rupar.puglia.it

— postacert.eml —

Oggetto: Re: POSTA CERTIFICATA: Richiesta chiarimenti corresponsione indennità di reperibilità dipendente Michele Cramarossa.

Mittente: PEC - Ufficio Personale Comune di Modugno
<ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>

Data: 02/04/2019, 11:12

A: polizialocale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

CC: g.rubino@comune.modugno.ba.it

Su disposizioni del Responsabile del Servizio 6 Finanziario - Personale, si trasmette in allegato la nota prot. n. 16865 del 02/04/2019.

Cordiali saluti.

Ufficio Personale.

Il 30/03/2019 12:37, Per conto di: polizialocale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it ha scritto:

Messaggio di posta certificata

Il giorno 30/03/2019 alle ore 12:37:03 (+0100)

il messaggio "Richiesta chiarimenti corresponsione indennità di reperibilità dipendente Michele Cramarossa."

è stato inviato da "polizialocale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it"

indirizzato a:

ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio: 201903301237030100.0047.pech2@pec.rupar.puglia.it

— Allegati: —

dati-cert.xml	1,1 kB
postacert.eml	442 kB
doc00104720190402084409.pdf	319 kB

Oggetto: ACCETTAZIONE: Re: POSTA CERTIFICATA: Richiesta chiarimenti corresponsione indennità di reperibilità dipendente Michele Cramarossa.

Mittente: Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

Data: 02/04/2019, 11:15

A: ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 02/04/2019 alle ore 11:15:07 (+0200)

il messaggio "Re: POSTA CERTIFICATA: Richiesta chiarimenti corresponsione indennità di reperibilità dipendente Michele Cramarossa."

proveniente da "ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it"

ed indirizzato a:

polizialocale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it (posta certificata)

g.rubino@comune.modugno.ba.it (posta ordinaria)

è stato accettato dal sistema ed inoltrato

Identificativo messaggio: 201904021115070200.0445.peca2@pec.rupar.puglia.it

— Allegati: —

dati-cert.xml

983 bytes

Prot. N. 14076
DL 18/03/2019



CITTA' DI MODUGNO

(Area Metropolitana di Bari)

Viale della Repubblica n. 46

Tel 0805865541 – fax 0805865262

Pec e mail ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Modugno, 18 marzo 2019

Al Responsabile del Servizio 11 Polizia Locale
Magg.re Di Caterino Luigi

Oggetto: Richiesta chiarimenti dipendente Michele Cramarossa.

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 13998 del 16/03/2018, in oggetto epigrafata, si rappresenta che il dip. Cramarossa Michele, sottoposto a visita medica in data 31/01/2018, risulta “idoneo” alla mansione specifica.

Pur tuttavia, così come risulta dal certificato medico emesso dal Medico di Lavoro dott.ssa Ostuni, il dipendente medesimo è soggetto a limitazioni ossia: “Alternare postura eretta prolungata con la postura assisa.”

Pertanto, alla luce di quanto innanzi detto, nell'espletamento del servizio svolto dal dipendente Cramarossa Michele, si invita la S.V. ad attenersi a quanto indicato nel certificato succitato.

Cordiali saluti.



Il Responsabile del Servizio 6
Finanziario - Personale
P.O. Donato Martino

Oggetto: ACCETTAZIONE: invio nota prot. n. 14076 del 18/03/2019.

Mittente: Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

Data: 18/03/2019, 09:47

A: ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 18/03/2019 alle ore 09:47:55 (+0100)

il messaggio "invio nota prot. n. 14076 del 18/03/2019."

proveniente da "ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it"

ed indirizzato a:

polizialocale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it (posta certificata)

è stato accettato dal sistema ed inoltrato

Identificativo messaggio: 201903180947550100.0358.peca2@pec.rupar.puglia.it

—Allegati:—

dati-cert.xml

821 bytes

Oggetto: CONSEGNA: invio nota prot. n. 14076 del 18/03/2019.

Mittente: Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

Data: 18/03/2019, 09:48

A: ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/03/2019 alle ore 09:48:00 (+0100)

il messaggio "invio nota prot. n. 14076 del 18/03/2019."

proveniente da "ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it"

ed indirizzato a "poliziale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 201903180947550100.0358.pec2@pec.rupar.puglia.it

— postacert.eml —

Oggetto: invio nota prot. n. 14076 del 18/03/2019.

Mittente: PEC - Ufficio Personale Comune di Modugno

<ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>

Data: 18/03/2019, 09:45

A: poliziale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Su disposizioni del Responsabile del Servizio 6 Finanziario - Personale, si trasmette in allegato la nota prot. n. 14076 del 18/03/2019.

Cordiali saluti.

Ufficio Personale.

Il 16/03/2019 12:15, Per conto di: poliziale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it ha scritto:

Messaggio di posta certificata

Il giorno 16/03/2019 alle ore 12:15:43 (+0100)

il messaggio "trasmissione nota prot. n. 13998 del 16/03/19"

è stato inviato da "poliziale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it"

indirizzato a:

segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio: 201903161215430100.0355.pec2@pec.rupar.puglia.it

— Allegati: —

dati-cert.xml	934 bytes
postacert.eml	441 kB
doc00043320190318084744.pdf	319 kB



CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari
CORPO DI POLIZIA LOCALE

Via G. Maranda, 52 – 70026 Modugno (BA) Tel. 0805865300 – fax 0805865406

polizialocale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it



Prot. n. 13998 del 16/03/19

Al Responsabile del Servizio 6

P. O. Donato Martino

SEDE

e, p.c. Al Segretario Comunale

Dott. G. Rubino

SEDE

Oggetto: richiesta chiarimenti dipendente Michele Cramarossa.

Con la presente si chiede alla S.V. di riscontrare se persistono le condizioni per cui il dipendente Michele Cramarossa possa ancora ricoprire la mansione di agente di polizia locale atteso che con nota prot. n. 7282 del 12/02/2019, che ad ogni buon fine si allega alla presente, quest'Ufficio veniva informato che a seguito di visita medica a cui si era sottoposto l'agente Cramarossa, il Medico del Lavoro dott.ssa Ostuni, aveva prescritto la seguente limitazione: **“Alternare la postura eretta prolungata con la postura assisa”**.

Successivamente, con nota trasmessa a mezzo pec a quest'Ufficio e al Ufficio del Personale dall'agente di polizia locale Michele Cramarossa in data 27/02/2019, che si allega alla presente, quest'ultimo chiedeva **“di essere destinato al servizio appiedato e non automontato”** per via della prescrizione suddetta nel giudizio di idoneità a mansione specifica, evidenziando che **“il Responsabile di Servizio è e rimane l'unico diretto responsabile della tutela della salute e dell'integrità psicofisica del dipendente sul luogo di lavoro”**.

Atteso che è onere dello scrivente attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, la S.V. è invitata a rispondere con cortese sollecitudine.

Nell'attesa di un Vs. sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

Modugno li, 16 marzo 2019

Il Comandante della Polizia Locale
Magg. Luigi Di Caterino

Prot. N. 7282
DSC 12/02/2019



CITTA' DI MODUGNO

(Area Metropolitana di Bari)

Viale della Repubblica n. 46

Tel 0805865541 – fax 0805865262

Pec e mail ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Modugno, 11 febbraio 2019

Al Responsabile del Servizio 11 Polizia Locale
Magg.re Di Caterino Luigi

Oggetto: Esito visita medica del dip. Cramarossa Michele.

Con la presente si comunica che, in data 31/01/2018 il dipendente Cramarossa Michele è stato sottoposto a visita medica presso l'IGEAM MEDICA SUD.

Il certificato emesso dal Medico di Lavoro dott.ssa Ostuni riporta come prescrizioni: "Alternare la postura eretta prolungata con la postura assisa".

Si invita la S.V. a dare seguito a quanto indicato nel certificato succitato.

Cordiali saluti.



Il Responsabile del Servizio 6
Finanziario - Personale
P.O. Donato Martino

Polizia Locale Comune di Modugno

Da: isabella.carito@postecert.it
Inviato: mercoledì 27 febbraio 2019 20:12
A: polizialocale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it;
ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Cc: segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Dipendente Michele Cramarossa - comunicazione
Allegati: CCF27022019.pdf

Si riporta qui di seguito integralmente il contenuto della nota sottoscritta dal dipendente Michele Cramarossa e trasmessa in allegato alla presente:

"Io sottoscritto Michele Cramarossa con la presente comunico che il protocollo telematico del certificato di malattia è 227337286 (malattia dal 27/02/2019 al 01/03/2019 diagnosi: lombocruralgia). Inoltre con la presente invito il mio Responsabile di Servizio in indirizzo, Comandante Di Caterino, ad attenersi scrupolosamente alla prescrizione contenuta nel giudizio di idoneità a mansione specifica sottoscritto dal medico competente Dott.ssa Ostuni e trasmessa in data 06/02/2019 la quale recita: "ALTERNARE LA POSTURA ERETTA PROLUNGATA CON LA POSTURA ASSISA".

Pertanto chiedo di essere destinato al servizio appiedato e non automontato: quotidianamente sono costretto ad utilizzare in maniera intensiva l'autovettura di servizio poiché destinato alla zona Borgata Cecilia – Piscina dei Preti e Nord Ferrovia, zona industriale compresa.

Come riferitomi dal medico di famiglia in data odierna, essere seduti in un'auto in transito non significa assumere una "postura assisa" di riposo ma sollecitare continuamente il rachide sottoponendolo ad uno stress dinamico dovuto al fatto che il piano stradale non è perfettamente diritto: tale condizione innaturale non migliora anzi peggiora la discopatia da me sofferta causando recidive infiammatorie dei nervi crurale e sciatico (lombocruralgie e/o lombosciatalgie) e mi costringe convalescente a casa tenendomi lontano, mio malgrado, dal lavoro.

Tuttavia qualora ci fossero dubbi interpretativi sul contenuto della prescrizione medica de quo si invita il datore di lavoro a contattare il medico competente (Dott.ssa Ostuni).

Chiedo inoltre al Comandante di non sottovalutare e di prestare la massima attenzione al fatto che i vigili coordinatori del personale potrebbero, involontariamente, impartire *ad horas* variazioni verbali all'ordine di servizio scritto violando la prescrizione medica di cui sopra: questo perché il Responsabile di Servizio è e rimane l'unico diretto responsabile della tutela della salute e dell'integrità psicofisica del dipendente sul luogo di lavoro.

Distinti saluti. "

Io sottoscritto Michele Cramarossa con la presente comunico che il protocollo telematico del certificato di malattia è 227337286 (malattia dal 27/02/2019 al 01/03/2019 diagnosi: lombocruralgia).

Inoltre con la presente invito il mio Responsabile di Servizio in indirizzo, Comandante Di Caterino, ad attenersi scrupolosamente alla prescrizione contenuta nel giudizio di idoneità a mansione specifica sottoscritto dal medico competente Dott.ssa Ostuni e trasmessa in data 06/02/2019 la quale recita: "ALTERNARE LA POSTURA ERETTA PROLUNGATA CON LA POSTURA ASSISA".

Pertanto chiedo di essere destinato al servizio appiedato e non automontato: quotidianamente sono costretto ad utilizzare in maniera intensiva l'autovettura di servizio poiché destinato alla zona Borgata Cecilia - Piscina dei Preti e Nord Ferrovia, zona industriale compresa.

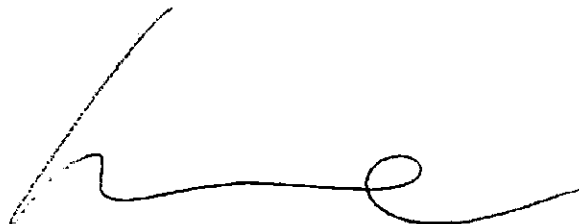
Come riferitomi dal medico di famiglia in data odierna, essere seduti in un'auto in transito non significa assumere una "postura assisa" di riposo ma sollecitare continuamente il rachide sottoponendolo ad uno stress dinamico dovuto al fatto che il piano stradale non è perfettamente diritto: tale condizione innaturale non migliora anzi peggiora la discopatia da me sofferta causando recidive infiammatorie dei nervi crurale e sciatico (lombocruralgie e/o lombosciatalgie) e mi costringe convalescente a casa tenendomi lontano, mio malgrado, dal lavoro.

Tuttavia qualora ci fossero dubbi interpretativi sul contenuto della prescrizione medica *de quo* si invita il datore di lavoro a contattare il medico competente (Dott.ssa Ostuni).

Chiedo inoltre al Comandante di non sottovalutare e di prestare la massima attenzione al fatto che i vigili coordinatori del personale potrebbero, involontariamente, impartire *ad horas* variazioni verbali all'ordine di servizio scritto violando la prescrizione medica di cui sopra: questo perché il Responsabile di Servizio è e rimane l'unico diretto responsabile della tutela della salute e dell'integrità psicofisica del dipendente sul luogo di lavoro.

Distinti saluti.

1700la p.m. 27/02/2019



Polizia Locale Comune di Modugno

Da: Per conto di: isabella.carito@postecert.it [posta-certificata@postecert.it]
Inviato: mercoledì 27 febbraio 2019 20:12
A: polizialocale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it;
ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Cc: segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Dipendente Michele Cramarossa - comunicazione
Allegati: postacert.eml (580 KB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@postecert.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 27/02/2019 alle ore 20:12:01 (+0100) il messaggio
"Dipendente Michele Cramarossa - comunicazione" è stato inviato da "isabella.carito@postecert.it"
indirizzato a:

ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
polizialocale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: [A8DA9387.001A6861.305EEDCE.7C3818F6.posta-certificata@postecert.it](#)

Zimbra

avvocatura@comune.modugno.ba.it

Re: domanda per corresponsione RIA - dipendente Cramarossa Michle

Da : Cristina CARLUCCI
<avvocatura@comune.modugno.ba.it>

mar, 15 lug 2025, 17:21

Oggetto : Re: domanda per corresponsione RIA - dipendente
Cramarossa Michle

A : Maria Antonietta Florio
<m.florio@comune.modugno.ba.it>

Cc : Vittorio Francesco Ercole NUNZIANTE
<v.nunziante@comune.modugno.ba.it>

Buon pomeriggio Antonella,
effettivamente la richiesta del dipendente Cramarossa necessita di alcuni approfondimenti, riscontrando delle difformità, almeno *prima facie*, rispetto a quanto rappresentato verbalmente dal medesimo dipendente.

Riepilogo, brevemente, i profili di criticità ravvisati dalla disamina della disposizione pattizia richiamata dall'istante, alla luce del mutamento normativo intervenuto in materia e degli atti presenti nel fascicolo personale del dipendente:

- in data 28.6.2025, con prot. 32939, il dipendente A.P.M. Michele Cramarossa formulava, per la prima volta, "domanda per la corresponsione della R.I.A. " ai sensi dell'art. 50 CCNL 14/9/2000;
- la richiesta in questione trova il suo presupposto nel riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, avvenuto con determinazione Reg.Gen. n.631/2010: "Dipendente Cramarossa Michele. Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio con liquidazione dell'equo indennizzo";
- nel provvedimento *de quo* si legge testualmente che, a seguito del riconoscimento dello stato di invalidità per cause direttamente connesse e conseguenti all'espletamento dei compiti e doveri d'ufficio, viene riconosciuta e liquidata, a titolo di equo indennizzo, la somma di € 2.534,41;
- dalla data di adozione del provvedimento *ut supra*, nessuna ulteriore richiesta risulta prodotta dall'interessato circa il riconoscimento del beneficio economico previsto dall'art. 50 CCNL 14.9.2000;
- verificando l'ambito di operatività giuridica della previsione pattizia invocata dall'istante, risulta che il beneficio economico riconosciuto dall'art. 50 CCNL 14.9.2000 è stato abrogato dall'art. 70 D.L. 112/2008 (conv. L. 133 del 6.8.2008), limitatamente ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, con decorrenza dall'1.1.2009. Per l'effetto, come ha chiarito il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere prot. 0030520 del 24.7.2012, " *A decorrere dall'1 gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della Tabella A annessa al testo Unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo, è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie. Al riguardo, in mancanza di disposizione transitoria, sulla base dei principi generali ed in linea con l'orientamento già espresso in materia dal Dipartimento della RGS- IGOP del Ministero dell'Economia e Finanze, sono fatti salvi gli effetti degli atti di attribuzione del beneficio adottati prima dell'entrata in vigore della legge di*

abrogazione. Pertanto, entrando nel merito, il trattamento di cui all'art. 50 CCNL 14/9/2000 comparto regioni Enti locali, può essere ancora oggi corrisposto in favore di quei dipendenti nei confronti dei quali il beneficio economico era stato concesso prima dell'1.1.2009".

- Per completezza, in riferimento al momento di decorrenza del beneficio economico di che trattasi, l'ARAN chiarisce che quest'ultimo può essere concesso solo a domanda dell'interessato e la stessa, ovviamente, non può avere effetto retroattivo (Risposta a quesito 900- 50A2);

- la domanda può essere presentata entro 60 giorni successivi al provvedimento di riconoscimento dello stato di invalidità per servizio;

Dalla ricostruzione fattuale e normativa della questione emergerebbe che l'istanza del dipendente non possa trovare positivo accoglimento poichè la normativa su cui la stessa è fondata è stata abrogata dall'art. 70 D.L. 112/2008, con decorrenza dall'1.1.2009, fatte salve le richieste di concessione del beneficio riconosciute anteriormente a detta data : nel caso di specie, dalla visione degli atti presenti nel fascicolo personale del dipendente, non risulta che quest'ultimo abbia formulato tale richiesta prima dell'1.1.2009 laddove, *ex adverso*, la stessa risulta inviata, per la prima volta, solo in data 28.6.2025 con prot.32939.

Se ritenete, facciamo una disamina congiunta della questione.

Un saluto

Cristina

Da: "Maria Antonietta Florio" <m.florio@comune.modugno.ba.it>

A: "Cristina CARLUCCI" <avvocatura@comune.modugno.ba.it>

Cc: "Vittorio Francesco Ercole NUNZIANTE" <v.nunziante@comune.modugno.ba.it>

Inviato: Lunedì, 14 luglio 2025 19:23:10

Oggetto: domanda per corresponsione RIA - dipendente Cramarossa Michle

Gentilissima Cristina,

preso atto della richiesta in oggetto, trasmessa dal dipendente, non avendo la scrivente accesso al fascicolo personale del dipendente, si chiede conferma circa la legittimità della richiesta .

Tanto per gli adempimenti consequenziali dell'ufficio contabilità del personale.

Confidando in un Tuo sollecito riscontro

cordiali saluti

Antonella



www.comune.modugno.ba.it

Dott.ssa Maria Antonietta Florio

Responsabile Servizio 7 - Finanziario e Entrate

Sede: Viale della repubblica n.46/48

70026 - Modugno (BA)

Tel: +39 080.58.65.541

mail: m.florio@comune.modugno.ba.it

P.E.C.:

ragioneria.comune.modugno@pec.ru

par.puglia.it

Non stampare questa e-mail.

Questo messaggio è rivolto

esclusivamente al destinatario/ai destinatari indicati nello stesso. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate. La diffusione, distribuzione e/o la copia del contenuto del presente messaggio da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è severamente vietata ai sensi del codice penale, in particolare dell'art. 616 c.p., della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali italiana, tra cui il D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.

(Codice Privacy), ed europea, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679, nonché ai sensi del D.Lgs. 30/2015 (Codice della proprietà industriale) e in particolare della relativa disciplina sui segreti commerciali. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, non avete alcuna autorizzazione ad utilizzare, distribuire, stampare o copiare in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, lo stesso ed ogni suo allegato, e vi invitiamo a distruggere subito il messaggio, ogni suo allegato, ed ogni eventuale loro copia dai vostri sistemi, e di darne immediata comunicazione inviando una e-mail all'indirizzo del mittente. Il mittente non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per eventuali conseguenze pregiudizievoli e/o danni derivanti dalla spedizione e ricezione del presente messaggio di posta elettronica. Questo messaggio è stato oggetto di verifiche contro la presenza virus informatici, tuttavia si declina ogni responsabilità in merito a eventuali danni causati da virus non rilevati.

Please don't print this e-mail.

This message is for the sole use of the intended recipient(s) named above. Any information included in the message, including attachments, is strictly confidential and is protected by law. Any disclosure, distribution and/or copying of this message by any subject different from the named recipient(s) is strictly prohibited by local criminal law, by National and European legislation on data protection, including Regulation (EU) 2016/679, as well as by National and European intellectual property laws, in particular the relevant provisions on business secrets. If you are not the intended recipient, you are not authorized to use, distribute, print or copy any part of this message or of any attachment, whether directly or indirectly, and you are requested to delete this message and any attachment and all copies of it and of any such attachment from your system immediately, after which, please inform us immediately about the deletion by sending a message to the e-mail address of the sender. The sender cannot be held responsible or liable in any way whatsoever for and/or in connection with any consequences and/or damage resulting from the dispatch and receipt of this e-Mail. This message has been scanned for computer viruses, however we do not accept any liability whatsoever in respect of any potential damage caused by any virus which is not detected.

Al Responsabile Servizio Personale
Avv. Cristina Carlucci
Al Responsabile Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Antonietta Florio

Oggetto: Domanda per la corresponsione della R.I.A. (art. 50 CCNL 14/09/2000)

Il sottoscritto Michele CRAMAROSSA dipendente in forza al Servizio Polizia Locale chiedo la corresponsione della R.I.A. per 13 mensilità di cui all'art. 50 del CCNL 14/09/2000 nella misura dell'1,25% (tab. A - 8^ cat. come da documentazione presente nel mio fascicolo personale) del trattamento economico in godimento che qui di seguito si riporta:

PAGA BASE	€ 1.782,74
DIFFERENZIALE STIPENDIALE STORICO	€ 271,84
DIFFERENZIALE 1	€ 57,69
	<u>€ 2.112,27</u>

R.I.A. (art. 50 CCNL 14/09/2000) € 26,40
1,25% della retribuzione mensile

Conseguentemente si richiede l'adeguamento delle voci di salario accessorio che hanno a riferimento come base di calcolo la retribuzione individuale mensile (art. 10 comma 2 lett. C del CCNL 09/05/2006) con la maggiorazione dell'1,25%:

Voce salario accessorio	Importo senza R.I.A.	Importo con R.I.A. (+ 1,25%)
Indennità turno diurno 35H (10%)	€ 1,39	€ 1,41
Indennità turno notturno o festivo 35H (30%)	€ 4,18	€ 4,23
Indennità turno notturno e festivo 35H (50%)	€ 6,96	€ 7,05
Straordinario 15% 35 hh	€ 17,35	€ 17,57
Straordinario 30% 35 hh	€ 19,61	€ 19,86
Straordinario 50% 35 hh	€ 22,63	€ 22,92
Indennità turno festivo infrasettimanale	€ 21,12	€ 21,38

Pertanto si conteggiano gli importi per il 2025 i seguenti importi da corrispondere (cedolini paga da gennaio a giugno 2025):

	GIORNI/NUMERO	IMPORTO/DIFFERENZA	COMPETENZE
R.I.A.	6	€ 26,40	€ 158,40
Indennità turno diurno 35H (10%)	524,59	€ 0,02	€ 10,49
Indennità turno notturno o festivo 35H (30%)	71,57	€ 0,05	€ 3,58
Straordinario 15% 35 hh	12	€ 0,22	€ 2,64
Straordinario 30% 35 hh	6	€ 0,25	€ 1,50
Indennità turno festivo infrasettimanale	12	€ 0,26	€ 3,12
TOTALE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025			€ 179,73

Michele

Schede e sintesi

Trattamento economico previsto da discipline speciali

di Luca Tamassia e Angelo Maria Savazzi

159	TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DA DISCIPLINE SPECIALI	
Norm ativa	Art. 70 del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 Art. 50, Ccnl 14 settembre 2000, come integrato dall'art. 42, Ccnl 22 gennaio 2004 Dichiarazione congiunta n. 16, Ccnl 14 settembre 2000	
In pratic a	Che cos'è?	Si tratta di particolari benefici economici previsti a favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per servizio, attribuiti anche quando tale riconoscimento formale sia stato operato solo dopo la cessazione del rapporto del lavoro. Il beneficio è stato abrogato dall'art. 70 del D.L. 112/2008 a partire all'1.1.2009; pertanto il trattamento di cui all'art. 50 del C.C.N.L. del 14/9/2000 comparto regioni enti locali deve essere ancora oggi corrisposto a quei dipendenti nei confronti dei quali il beneficio era stato concesso prima dell'1 gennaio 2009.
	A chi spetta?	La domanda può essere presentata dal lavoratore interessato, o anche dagli eredi, entro i 60 giorni successivi al provvedimento formale di riconoscimento dello stato di invalido o mutilato per servizio.

	In che misura? L'incremento economico è riconosciuto nella seguente misura percentuale: - 2,50%, per le invalidità ascritte alle prime sei categorie; - 1,25%, per le invalidità ascritte alle ultime due categorie. In entrambi i casi la percentuale si calcola sullo stipendio tabellare in godimento alla data della domanda e, quindi, anche la decorrenza del beneficio è stabilita alla stessa data. Nel caso in cui il riconoscimento formale dello stato di invalido o mutilato per servizio sia operato solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro, la concreta definizione del beneficio da erogare avviene sulla base del trattamento economico in godimento nell'ultimo mese di servizio.
	Chi lo dispone? La struttura preposta alla gestione del personale.
Quesiti	Dipartimento Funzione pubblica (prot. n. 0030520 del 24 luglio 2012) OGGETTO: trattamenti economici aggiuntivi per invalidi e mutilati per causa di servizio - dipendenti del comparto regioni ed enti locali - art. 50 del C.C.N.L. comparto regioni ed enti locali del 14/9/2000 - abrogazione disposta dall'art. 70 del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008. Si fa riferimento alle note prot. n. 3609 del 26 giugno 2012 e n. 802 del 14 febbraio 2012, aventi ad oggetto una richiesta di parere in materia di abrogazione, ex art. 70 del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, dei trattamenti economici aggiuntivi previsti a favore dei dipendenti pubblici riconosciuti invalidi o mutilati per causa di servizio. In particolare, la richiesta di avviso è finalizzata a conoscere se i predetti trattamenti possano/debbono ancora essere corrisposti in favore del personale che già ne era titolare prima dell'entrata in vigore della modifica normativa. Il citato art. 70 al comma 1 dispone che " A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie". Al riguardo, in mancanza di disposizione transitoria, sulla base dei principi generali e in linea con l'orientamento già espresso in materia dal Dipartimento della RGS - IGOP del Ministero dell'economia e finanze, sono fatti salvi gli effetti degli atti di attribuzione del beneficio adottati prima dell'entrata in vigore della legge di abrogazione. Pertanto, nel merito del quesito posto, il trattamento di cui all'art. 50 del C.C.N.L. del 14/9/2000 comparto regioni enti locali deve essere ancora oggi corrisposto a quei dipendenti nei confronti dei quali il beneficio era stato

c) il soggetto interessato può individuare, secondo autonome valutazioni, il momento più favorevole per formulare la richiesta;

d) la domanda può essere presentata anche per invalidità riconosciuta prima del Ccnl; non sussistono termini né di prescrizione né di decadenza, purché non sia stato già riconosciuto analogo beneficio nel passato secondo la previgente disciplina pubblicistica;

e) le domande, naturalmente, non possono avere un effetto retroattivo. *(Quesito 900-50A2)*

Da quando ha effetto l'art. 50, Ccnl 14 settembre 2000? Come si applica il beneficio in esso previsto?

Come chiarito dalle parti negoziali con la dichiarazione congiunta n. 16 allegata al Ccnl 14 settembre 2000, confermiamo che, a decorrere dalla data del 15 settembre 2000 (giorno successivo alla sottoscrizione del Ccnl 14 settembre 2000), il beneficio dell'incremento del 2,50% o dell'1,25%, correlato al riconoscimento di un infortunio dovuto a causa di servizio, deve essere quantificato prendendo a base di calcolo il trattamento stipendiale iniziale, riferito per i singoli livelli di accesso al sistema di classificazione: A1, B1, B3, C1, D1 e D3.

Per il periodo precedente la data del 15 settembre 2000, naturalmente, prendiamo atto dell'autorevole parere espresso dal Consiglio di Stato in Adunanza Generale n. 46/1993, come riportata nella parte conclusiva della Vs. lettera del 2 maggio 2002.

Ricordiamo, inoltre che l'art. 42, Ccnl 22 gennaio 2004 (e dunque a decorrere dal 23 gennaio 2004) ha specificato che il beneficio economico di cui all'art. 50, Ccnl 14 settembre 2000, si applica anche ai lavoratori (pensionati) che hanno ottenuto il riconoscimento formale dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Per tale categoria di personale il trattamento economico da prendere come riferimento (quale base di calcolo) è quello dell'ultimo mese di servizio.

Come base di calcolo deve essere preso a riferimento, dal gennaio 2003, il nuovo trattamento tabellare iniziale con il conglobamento della lis. *(Quesito 900-50A3)*

Ulteriori chiarimenti sull'applicazione dell'art. 50, Ccnl 14 settembre 2000.

Rileviamo che l'applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali (artt. 43 e 44, Rd 1290/1922) è contenuta all'art. 50, Ccnl 14 settembre 2000. Per la corretta applicazione della stessa disciplina forniamo le seguenti indicazioni:

a) il beneficio economico può essere concesso solo a domanda dell'interessato e con l'effetto dalla data della stessa domanda, da presentarsi comunque nel corso del rapporto di lavoro. La percentuale di incremento deve essere calcolata sul trattamento tabellare (A1, B1, B3, C1, D1, D3) in godimento alla data di presentazione della domanda;

b) nel caso di un secondo riconoscimento di categoria di invalidità superiore che consenta, ad esempio, l'attribuzione di una percentuale del 2,50%, in luogo dell'1,25% già concesso, riteniamo che tale ulteriore differenziale di incremento (1,25%) possa essere attribuito;

c) l'assenza della indicazione della categoria di iscrizione a pensione non consente l'attribuzione del beneficio economico, in quanto manca un elemento certo per determinare il valore.

Ricordiamo che l'art. 42, Ccnl 22 gennaio 2004 (e dunque a decorrere dal 23 gennaio 2004) ha specificato che il beneficio economico di cui all'art. 50, Ccnl 14 settembre 2000, si applica anche ai lavoratori (pensionati) che hanno

concesso prima del 1 gennaio 2009.

Quesiti Aran

È possibile estendere i benefici previsti dalla L. n. 336/1970 contrattualizzati dall'art. 22, Ccnl 5 ottobre 2001, anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio?

Precisiamo che alcune decisioni giurisprudenziali escludono la possibilità di estendere i benefici previsti dalla L. n. 336/1970 anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

Tra queste segnaliamo, in particolare:

- *Cassaz., sez. Lav., 10 n. 239, gennaio 1981* - Né l'art. 1 L. n. 539/1950 né l'art. 5 della successiva L. n. 474/1958 fissano una parificazione permanente fra mutilati e invalidi di guerra e mutilati e invalidi per cause di servizio in modo che qualunque beneficio legislativo stabilito per i primi debba ritenersi automaticamente esteso ai secondi, poiché, dal contesto di tali norme, risulta che la categoria dei mutilati e invalidi di guerra viene assunta solo come parametro per l'attribuzione ai mutilati e invalidi per servizio di singoli benefici, con esplicito riferimento alla situazione concretamente esistente al momento dell'entrata in vigore delle singole leggi. Pertanto, in mancanza di previsione espressa, non spettano ai mutilati e invalidi per servizio i benefici previste dalla L. n. 336/1970 dalla L. n. 541/1971 dalla L. n. 824/1971 dalla L. n. 261/1974, in favore degli ex combattenti ed "assimilati", dove l'espressione "assimilati", contenuta nel titolo della L. n. 336/1970 non ha alcun significato estensivo, ma indica complessivamente tutte le categorie (vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, profughi, ex deportati ed ex perseguitati) indicate specificamente nei testi legislativi citati.

- *Corte dei Conti, sez. Giur. reg. Lazio, n. 340, 2 gennaio 1995* - La categoria degli invalidi per servizio non può essere equiparata, ai fini del riconoscimento dei benefici recati dall'art. 2 L. n. 336/1970, agli invalidi di guerra, atteso che la L. n. 539/1950 e la L. n. 142/1953 hanno effettuato un'equiparazione delle anzidette categorie finalizzate esclusivamente a specifici fatti (applicazione delle norme disciplinanti la valutazione dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi nonché l'assunzione obbligatoria al lavoro); ne consegue che all'orfano di caduto per causa di servizio non può essere riconosciuto il diritto ai benefici recati dal citato art. 2 L. n. 336/1970.

- *Cons. Stato, sez. V, n. 195, 25 febbraio 1997* - Né l'art. 1 della L. 15 luglio 1950, n. 539, né l'art. 5 della successiva L. 3 aprile 1958, n. 474 fissano un'equiparazione giuridica automatica tra i mutilati ed invalidi di guerra e mutilati ed invalidi per causa di servizio, in modo che un qualunque beneficio legislativamente stabilito per i primi debba ritenersi automaticamente esteso ai secondi; conseguentemente, ai mutilati ed invalidi per cause di servizio non sono applicabili le sopravvalutazioni economiche della pregressa anzianità di servizio, prevista dalla L. 24 maggio 1970, n. 336 per i mutilati ed invalidi di guerra. (*Quesito 1001-22A3*)

Da quando decorrono i benefici previsti dall'art. 50, Ccnl 14 settembre 2000? Quand'è che devono essere presentate le relative domande? Le domande possono avere effetto retroattivo?

Riteniamo utile fornire i seguenti chiarimenti:

a) l'art. 50, Ccnl 14 settembre 2000, ha "contrattualizzato" la previdente disciplina pubblicistica in materia di benefici economici a favore dei mutilati o invalidi di servizio;

b) dal 15 settembre 2000, pertanto, i benefici possono essere concessi a domanda del soggetto interessato e con effetto dalla data della domanda medesima;

ottenuto il riconoscimento formale dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Per tale categoria di personale il trattamento economico da prendere come riferimento (quale base di calcolo) è quello dell'ultimo mese di servizio.

Come base di calcolo deve essere preso a riferimento, dal gennaio 2003, il nuovo trattamento tabellare iniziale con il conglobamento della lis. (*Quesito 900-50B2*)

Ai fini dell'attribuzione dei benefici economici ex art. 50, Ccnl 14 settembre 2000, è necessario che il dipendente possegga anche il provvedimento di riconoscimento dell'equo indennizzo?

L'art. 50, Ccnl 14 settembre 2000, consente di attribuire un incremento economico percentuale (del 2,5% o dell'1,25% della retribuzione tabellare iniziale) in favore del personale cui sia stata riconosciuta una invalidità o una mutilazione per causa di servizio.

Il beneficio economico, pertanto, è correlato al formale riconoscimento di tale condizione e non sembra anche necessario il provvedimento di attribuzione dell'equo indennizzo che di norma è successivo al citato riconoscimento, ma che in questa specifica casistica non assume alcun rilievo.

Riteniamo utile segnalare altresì, che una posizione simile a quella sopra illustrata è stata anche sostenuta dal Consiglio di Stato (Commissione Speciale Pubblico Impiego), nella adunanza del 23 giugno 1997 in sede di esame delle condizioni necessarie per la corretta applicazione dei benefici previsti dagli artt. 43 e 44, Rd 30 settembre 1922, n. 1296, che corrispondono esattamente a quelli ora contrattualizzati con il citato art. 50, Ccnl 14 settembre 2000.

In quella occasione il Consiglio di Stato ha sostenuto il principio secondo il quale "non vi è ragione di ritenere che, l'abbreviazione dell'anzianità (oggi equivalente all'incremento percentuale) sia subordinata alla attribuzione dell'equo indennizzo, essendo sufficiente l'accertamento dell'ascrivibilità della riscontrata patologia alle menomazioni dipendenti da causa di servizio elencate nelle apposite tabelle".

Con l'occasione ricordiamo che l'art. 42, Ccnl 22 gennaio 2004 (e dunque a decorrere dal 23 gennaio 2004) ha specificato che il beneficio economico di cui all'art. 50, Ccnl 14 settembre 2000 si applica anche ai lavoratori (pensionati) che hanno ottenuto il riconoscimento formale dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Per tale categoria di personale il trattamento economico da prendere come riferimento (quale base di calcolo) è quello dell'ultimo mese di servizio.

Come base di calcolo deve essere preso a riferimento, dal gennaio 2003, il nuovo trattamento tabellare iniziale con il conglobamento della lis. (*Quesito 900-50B4*)

L'applicazione dell'art. 50, Ccnl 14 settembre 2000, presuppone che la condizione di invalidità sia accertata durante il rapporto di lavoro con l'ente presso il quale l'interessato presta attualmente servizio? Qual è la normativa di riferimento per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio? Il fatto che il dipendente fruisca di pensione privilegiata incide sull'applicazione del citato art. 50?

Si evidenzia che il beneficio riconosciuto dall'art. 50, Ccnl 14 settembre 2000, non è subordinato alla circostanza che la condizione di invalidità sia stata accertata nel corso del rapporto di lavoro con l'Ente presso il quale l'interessato presta attualmente servizio.

Infatti, l'articolo in questione consente di attribuire un incremento percentuale in favore del personale cui sia stata riconosciuta una invalidità o una mutilazione per causa di servizio, nella misura diversificata del 2,50% o

dell'1,25% del trattamento tabellare in godimento, a seconda che l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due.

Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio è attualmente disciplinato dal Dpr n. 461/2001 (pubblicato sulla G.U. n. 5 del 7 gennaio 2002), quindi ai fini della concessione dei benefici di cui all'art. 50 devono essere rispettate le procedure prescritte nel regolamento sopra citato; per il periodo precedente occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti nel tempo.

La condizione che il dipendente interessato usufruisca di pensione privilegiata non è rilevante in quanto questo trattamento pensionistico è differente ed è disciplinato da altre fonti normative. Naturalmente rimane valido il principio per cui il beneficio riconosciuto dall'art. 50, Ccnl 14 settembre 2000, può essere concesso una sola volta nella vita lavorativa e non può quindi essere riconosciuto qualora fosse stato già attribuito in un pregresso rapporto di lavoro. *(Quesito 900-50B5)*

La disciplina dell'art. 50, Ccnl 14 settembre 2000, si applica anche alle categorie di menomazione previste dalla tabella B annessa al Dpr 30 dicembre 1981, n. 834?

La disciplina dell'art. 50, Ccnl 14 settembre 2000, prende in considerazione esclusivamente le invalidità per causa di servizio che abbiano comportato una ascrizione alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due, consentendo di corrispondere un incremento economico, rispettivamente del 2,50% o dell'1,25% del trattamento tabellare in godimento.

E' evidente che nei casi sopra ipotizzati si deve far riferimento alle categorie di menomazione previste dalla tabella A annessa al Dpr 30 dicembre 1981, n. 834.

Il testo della citata clausola contrattuale non consente pertanto di prendere in considerazione anche le ascrizioni dell'infermità alla tabella B allegata al citato DPR cui non è correlato, al momento, alcun riconoscimento economico.

Segnaliamo, con l'occasione che la procedura per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio è stata recentemente innovata a seguito della entrata in vigore del Dpr 29 ottobre 2001, n. 461 (G.U. n. 5 del 7 gennaio 2002). *(Quesito 900-50B6)*

Quesiti Ministero dell'Interno

Può un dipendente collocato in pensione nel 1998, riconosciuto invalido per servizio, ottenere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 L. n. 539/1950 e dell'art. 2 L. n. 336/1970, il riconoscimento della qualifica funzionale superiore a quella posseduta (ex VI q.f.), onde ottenere il ricalcolo dell'indennità di buona uscita?

L'art. 22, Ccnl 5 ottobre 2001, ha contrattualizzato i benefici economici già previsti dalla citata L. n. 336/1970 al fine di consentire l'ulteriore applicazione nei confronti del personale del comparto Regioni Autonomie Locali ed evitare, in tal modo, trattandosi di una normativa speciale propria del lavoro pubblico, l'effetto disapplicativo previsto dall'art. 69 Dlgs n. 165/2001. Peraltro, la clausola contrattuale ha fornito anche alcune indicazioni applicative, per rendere coerenti le disposizioni della suddetta legge con la struttura della retribuzione attualmente vigente nel comparto. Ciò posto si rileva che il predetto art. 22, nel recepire la disciplina della più volte richiamata L. n. 336/1970 non ha provveduto, comunque, a modificarne i destinatari. Difatti occorre rammentare che i benefici *ex lege* n. 336/1970, *previsti a favore dei dipendenti dello Stato ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, profughi e categorie equiparate, non spettano ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, atteso che il richiamo alla categoria equiparata si riferisce ai soli profughi per l'applicazione del trattato di pace, mentre non sussiste*

parificazione generale e permanente tra mutilati ed invalidi di guerra e mutilati ed invalidi per servizio ordinario (cfr. Cassaz., sez. Lav., n. 239/1981; Cons. Stato, sez. IV, n. 296/1982; Cons. Stato, sez. V, n. 195/1997). Si osserva, invero, che né l'art. 1 della L. n. 539/1950, né l'art. 5 della successiva L. n. 474/1958 fissano una equiparazione permanente fra mutilati e invalidi di guerra e invalidi per cause di servizio in modo che qualsiasi beneficio legislativo stabilito per i primi debba ritenersi automaticamente esteso ai secondi; conseguentemente in mancanza di previsione espressa ai mutilati ed invalidi per servizio non può essere riconosciuto il diritto ai benefici recati dalla L. n. 336/1970. Per completezza di riferimento, si soggiunge che solo ai fini della concessione dei benefici economici contemplati dagli artt. 43 e 44, Rd n. 1290/1922, contrattualizzati dall'art. 50, Ccnl 14 settembre 2000, la categoria degli invalidi per servizio è stata equiparata, per effetto della L. n. 539/1950 a quella dei mutilati ed invalidi per servizio. Da quanto sopra evidenziato consegue che la L. n. 336/1970 continuerà a trovare applicazione, ai sensi del richiamato art. 22, Ccnl 5 ottobre 2001, solo per gli ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra o per causa di guerra e profughi per l'applicazione del trattato di pace. Al personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio si deve applicare, invece, il sopra richiamato art. 50, Ccnl 14 settembre 2000. Pertanto, relativamente alla fattispecie in esame, si è del parere che la richiesta avanzata dal dipendente di cui trattasi volta all'ottenimento della qualifica superiore non possa trovare favorevole accoglimento. Resta inteso che il predetto dipendente potrà richiedere, qualora non lo abbia già fatto, l'attribuzione dell'incremento percentuale del 2,50% o dell'1,25%, a seconda che l'invalidità sia ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due, beneficio previsto per il personale invalido per servizio dal citato art. 50. Invero, tale incremento deve essere applicato con riferimento al trattamento tabellare in godimento al momento della presentazione della domanda da parte dell'interessato, che può essere prodotta anche successivamente alla data di collocamento a riposo, secondo quanto sostenuto di recente dall'Ipdap con circ. 18 marzo 2002, n. 31. (30 settembre 2003)

Approfondimenti	Regime giuridico Il beneficio non può più essere riconosciuto successivamente all'1.1.2009 per effetto dell'art. 70 del D.L. 112/2008; pertanto il trattamento di cui all'art. 50 del C.C.N.L. del 14/9/2000 comparto regioni enti locali deve essere ancora oggi corrisposto a quei dipendenti nei confronti dei quali il beneficio era stato concesso prima dell'1 gennaio 2009. La previsione contrattuale dell'art. 50, Ccnl 14 settembre 2000 consente di attribuire un incremento economico corrispondente alle percentuali del 2,50% e dell'1,25% del trattamento tabellare iniziale (si veda la dichiarazione congiunta n. 16 al Ccnl 14 settembre 2000) al personale che sia stato riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per servizio. - La percentuale del 2,50% spetta per le invalidità ascritte alle prime sei categorie. - La percentuale dell'1,25% compete per le invalidità ascritte alle ultime due categorie. In entrambi i casi la percentuale si calcola sullo stipendio tabellare in godimento alla data della domanda e, quindi, anche la decorrenza del beneficio è stabilita alla stessa data. Le percentuali di incremento previste devono essere calcolate in relazione alla nozione di retribuzione di cui all'art. 52, c. 2, lett. a). La disciplina in esame trova la sua prima fonte regolatrice negli artt. 43 e 44, Rd 30 settembre 1922, n. 1290 la cui validità ed efficacia è stata confermata da un noto parere dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato (n. 742/1992), che ne ha fornito gli adattamenti applicativi dopo la introduzione delle qualifiche funzionali a seguito della abrogazione delle carriere. La portata applicativa della disposizione è stata ampliata dall'art. 42, Ccnl 22 gennaio 2004 che, in conformità al costante orientamento interpretativo espresso sul punto dall'Inpdap (circ. 18 marzo 2002, n. 31), chiarisce, integrando con il c. 2 l'originaria formulazione dell'art. 50, in esame, che i benefici economici previsti dalla disposizione a favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per servizio, trovano applicazione anche nei confronti del dipendente che abbia conseguito tale riconoscimento formale solo dopo la cessazione del rapporto del lavoro. In tal caso, la domanda può essere presentata dal lavoratore interessato o, anche dagli eredi, entro i 60 giorni successivi al provvedimento formale di riconoscimento dello stato di invalido o mutilato per servizio e, per la concreta definizione del beneficio da erogare, il trattamento economico assunto a base di calcolo è quello in godimento nell'ultimo mese di servizio.
-------------------------------	--

Benefici previsti dall'art. 50 del C.C.N.L. Comparto ed Autonomie locali

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti

di **Savazzi Angelo Maria**

15 Novembre 2018

Premesso

che l'art. 50 del C.C.N.L. Comparto ed Autonomie locali del 14/09/2000, ha contrattualizzato le modalità di applicazione dei benefici economici riconosciuti in favore del personale invalido o mutilato per causa di servizio, già previsti dagli artt. nn. 43 e 44 del R.D.L. n. 1290/1922;

che l'art. 1 della Legge n. 539/1950 ha esteso la disciplina prevista dagli artt. nn. 43 e 44 del R.D.L. n. 1290/1922 anche ai congiunti dei caduti per servizio, così come chiarito dalla informativa n. 73 dell'INPDAP del 04/10/2002;

che la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 340 del 02/01/1995 ha precisato che l'equiparazione operata dalla L.539/1950 deve ritenersi finalizzata esclusivamente a specifici fatti (norme disciplinanti la valutazione dei titoli di preferenza o assunzione obbligatoria al lavoro);

che l'art. 70 della L. n.133 del 06/08/2008, fermo restando il diritto all'equo indennizzo, dispone l'esclusione dell'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo per infermità dipendente da causa di servizio a decorrere dal 01/01/2009 (art.1), disponendo altresì l'abrogazione degli artt.43 e 44 del R.D.L. n. 1290/1922 (art.2);

che il Dipartimento della Funzione Pubblica si è espresso sulla decorrenza del su richiamato art. 70 della L.133/2008, facendo salvi gli effetti degli atti di attribuzione del beneficio adottati prima dell'entrata in vigore della legge di abrogazione;

si chiede se sia possibile riconoscere i benefici previsti dal succitato art. 50 del C.C.N.L. Comparto ed Autonomie locali del 14/09/2000, al dipendente pubblico che si trovi nella condizione di orfano per caduto per causa di servizio".

Risposta

La risposta al quesito è negativa. Affinché sia riconosciuto il beneficio è necessario che il dipendente sia invalido o mutilato per ragioni di servizio; non

rientra in questa casistica il dipendente che sia orfano di un caduto per causa di servizio.

La legge 1220/1920 come correttamente riportato nel quesito risulta abrogata.

Vige la legge 539/1950 che all'art. 1 stabilisce che *"I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio"* che tuttavia è superata dall'art. 70 del decreto legge n. 112/2008 il quale ha stabilito che a *"decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie"*.

Dott. Angelo Maria Savazzi 31/10/2018



© 2025 Halley Informatica srl - P.IVA 00384350435 | Condizioni di Utilizzo | Privacy Policy



La Posta del Sindaco

https://www.lapostadelsindaco.it/7030_benefici-previs...**Benefici previsti dall'art. 50 del C.C.N.L. Comparto ed ...**

1 stabilisce che "I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si ...

 AI Overview
 +1

L'articolo 50 del CCNL del 14 settembre 2000, relativo al comparto delle Regioni e degli Enti Locali, tratta dei trattamenti economici aggiuntivi per invalidi e mutilati per causa di servizio. In particolare, il comma 1 di tale articolo prevede un incremento percentuale del trattamento tabellare in godimento, nella misura del 2,50% per gli invalidi e dell'1,25% per i mutilati, riconosciuti tali con provvedimento formale. Tuttavia, è importante notare che questo beneficio è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 70 del decreto legge n. 112/2008, limitatamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche che abbiano ottenuto il riconoscimento di un'infermità dipendente da causa di servizio. Pertanto, per il personale che rientra in questa categoria, non sono più attribuibili trattamenti economici aggiuntivi previsti da norme di legge o contrattuali. 

In sintesi, l'art. 50 del CCNL 2000, ora abrogato, prevedeva un incremento stipendiale per invalidi e mutilati per causa di servizio, ma tale beneficio non è più applicabile ai dipendenti pubblici a partire dal 2009. 

Benefici previsti dall'art. 50 del C.C.N.L. Comparto ed Autonomie locali

si chiede se sia possibile riconoscere i benefici previsti dal succitato art. 50...

 La Posta del Sindaco

Causa di servizio e beneficio stipendiale (misura 1,25%) e ...

Si rammenta che l'art. 50, CCNL 14.9.2000 dispone: "1. In favore del...

 La Posta del Sindaco

Le risposte dell'AI potrebbero contenere errori. [Scopri di più](#)



Asaps

<https://www.asaps.it/37968-trattamenti-economici-ag...>**Trattamenti economici aggiuntivi per invalidi e mutilati ...**

Trattamenti economici aggiuntivi per invalidi e mutilati per causa di servizio - dipendenti del comparto regioni ed enti locali - art. 50 del C.C.N.L. comparto ...



UILPA VVF

<https://www.uilpavvf.com/uploads/2020/03/PDF>**contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del ccnl ...**

24 mag 2000 — L'art. 50 del CCNL sottoscritto il 24 maggio 2000 è integrato dal seguente comma: "5. In relazione a quanto previsto dal presente articolo ...



ARAN

<https://www.aranagenzia.it/Contratti>**CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO INTEGRATIVO ...**

8 giu 2000 — CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DELL'8 GIUGNO 2000 DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA. In data 10 febbraio 2004, ...



ARAN

<https://www.aranagenzia.it/Contratti>**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL ...**

31 dic 2001 — CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO...



COMUNE DI FIRENZE

<http://www.text.comune.fi.it/sindacato/codecontrattuali>**ccnl integrativo 14/09/2000**

Art.49 Trattamento di fine rapporto di lavoro. Art.50 Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali. Art.51 Disapplicazioni

Martedì 15 Luglio 2025



[area riservata](#)

[cerca nel sito](#)

[home](#) [chi siamo](#) [iscrizioni](#) [il centauro](#) [osservatori](#) [statistiche](#) [quesiti](#) [informazione](#) [normative](#) [partners](#) [contatti](#)

[WEBINAR ASAPS](#) [NEWS LEGISLATIVE](#) [PRONTUARI ASAPS](#) [OMICIDIO STRADALE](#) [CAMPAGNE ASAPS-ISORADIO](#) [ASAPS.it su](#)

[VARIE](#)

03/08/2012

SEZIONI

Trattamenti economici aggiuntivi per invalidi e mutilati per causa di servizio - lenti del comparto regioni ed enti locali - art. 50 del C.C.N.L. comparto regioni ed enti locali del 14/9/2000 - abrogazione disposta dall'art. 70 del d.l. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008

Condividi link: <https://www.asaps.it/p/37968>

(Parere Presidenza Cons. Min. - Dip. funzione pubblica 30 luglio 2012 prot.30520)



Si fa riferimento alle note prot. n. 3609 del 26 giugno 2012 e n. 802 del 14 febbraio 2012, aventi ad oggetto una richiesta di parere in materia di abrogazione, ex art. 70 del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, dei trattamenti economici aggiuntivi previsti a favore dei dipendenti pubblici riconosciuti invalidi o mutilati per causa di servizio. In particolare, la richiesta di avviso è finalizzata a conoscere se i predetti trattamenti possano/debbero ancora essere corrisposti in favore del personale che già ne era titolare prima dell'entrata in vigore della modifica normativa.

Il citato art. 70 al comma 1 dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle

amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie."

Al riguardo, in mancanza di disposizione transitoria, sulla base dei principi generali e in linea con l'orientamento già espresso in materia dal Dipartimento della RGS - IGOP del Ministero dell'economia e finanze, sono fatti salvi gli effetti degli atti di attribuzione del beneficio adottati prima dell'entrata in vigore della legge di abrogazione.

Pertanto, nel merito del quesito posto, il trattamento di cui all'art. 50 del C.C.N.L. del 14/9/2000 comparto regioni enti locali deve essere ancora oggi corrisposto a quei dipendenti nei confronti dei quali il beneficio era stato concesso prima del 1° gennaio 2009.

da polnews

Venerdì 03 Agosto 2012

Questo sito utilizza i cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy: cliccando su 'Accetta Cookie' ne acconsenti all'utilizzo. Per maggiori informazioni o per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta l'informativa.
([Scopri di più e personalizza](#))

Accetta Cookie

[X Disabilita Cookie](#)

I: Dipendente MICHELE CRAMAROSSA - Emergenza Coronavirus

6

Da : Servizio Lavori Pubblici - Città di Modugno <lavoripubblici.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>

sab, 14 mar 2020, 18:00

Oggetto : I: Dipendente MICHELE CRAMAROSSA - Emergenza Coronavirus

1 allegato

A : protocollo@comune.modugno.ba.it

Si trasmette al protocollo per la sua protocollazione

Da: isabella.carito@postecert.it [mailto:isabella.carito@postecert.it]**Inviato:** venerdì 13 marzo 2020 11:33**A:** ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it; polizialocale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it; lavoripubblici.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it; l.banchino@comune.modugno.ba.it**Oggetto:** Dipendente MICHELE CRAMAROSSA - Emergenza Coronavirus

SI TRASMETTE IN ALLEGATO LA RICHIESTA DEL DIPENDENTE MICHELE CRAMAROSSA.

**coronavirus.pdf**

680 KB

VR GSNZ

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F262 - 1 - 2020-03-16 - 0013944
Prot. Generale n: 0013944
Data: 16/03/2020
Classific.:
Ora: 12.53

Ai destinatari
in ufficio
N.B. Invierò alle mail.

16/03/2020

20 MAR 2020

Al sensi della Legge 241/90 si nomina
il Responsabile del procedimento

D. No. 12

A stylized handwritten signature, possibly reading 'A', is written below the signature line.

Il sottoscritto M.Ilo Capo Michele CRAMAROSSA è quotidianamente impegnato in prima linea nelle attività di contenimento del coronavirus (controlli esercizi ed attività commerciali, interventi per evitare assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, controllo sulle pubbliche vie delle autocertificazioni, informazioni ai cittadini).

Tale attività fino ad ora è stata svolta in assenza di DPI idonei a preservare la mia persona da una eventuale infezione

Si informa chi legge che sul sito del Ministero della Salute nella sezione FAQ alla voce "sintomi" è scritto:

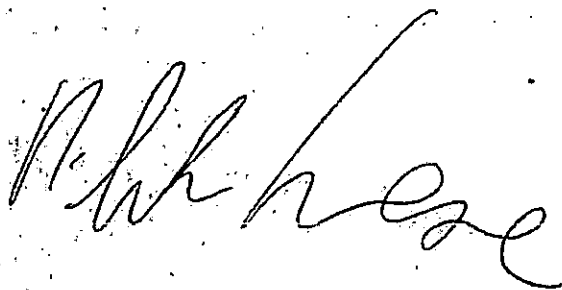
3. Quali sono le persone più a rischio di presentare forme gravi di malattia?

Le persone anziane e quelle con patologie sottostanti, quali ipertensione, problemi cardiaci o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia.

Il sottoscritto come risulta dal mio fascicolo personale è un trapiantato.

Pertanto si chiede ai Responsabili in indirizzo, ognuno per le rispettive competenze, di volermi indicare previa consultazione del medico competente, i comportamenti che devo adottare al fine di preservare la mia incolumità e quella delle persone che mi stanno vicino.

Tanto si comunica per doverosa Vostra conoscenza.





CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

to ru

CITTA' DI MODUGNO	
Prot. N. 53656	03 NOV 2011
Cat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.

I SETTORE SEGRETERIA-AA.GG.-PERSONALE-SERVIZI DEMOGRAFICI
Servizio Personale

Prot.n.

Modugno, 3/11/2011

Al Dirigente
I Settore
Dr.ssa Maria Teresa ORESTE

S E D E

**Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito al mancato pagamento delle festività
Infrasettimanali del 15/08/2011.**

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, avanzata dagli Operatori di P.M. Michele Cramarossa e La Rovere Laura, si comunica che al Dirigente del VII Settore compete la quantificazione delle voci stipendiali dei VV.UU. e la predisposizione del relativo provvedimento, mentre al Dirigente del IV Settore compete la relativa liquidazione.

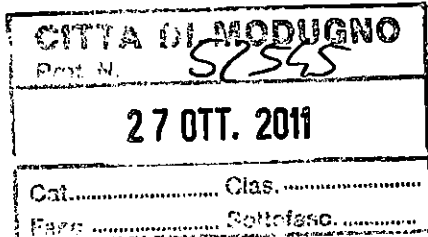
**II. RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PERSONALE
(Dr.ssa Beatrice MAGGIO)**

[Signature]

Avvocato Isabella Carito
Via Pisa n. 24
70026 - Modugno (BA)
Tel. - fax 080/2020704
Cell. 347/7148226
e-mail: isabellacarito@libero.it

P.R.
28.10.2011

X-Serv. personale
(a chi compete la quantificazione delle voci stipendiali dei V.V.?)



Spett.le
Dirigente I settore
Ufficio Personale
Comune di Modugno
P.zza del Popolo 16
70026 Modugno (Ba)

Spett.le
Dirigente IV settore
Ufficio Contabilità del Personale
Comune di Modugno
Via Pascoli 2
70026 Modugno (Ba)

Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito al mancato pagamento della festività infrasettimanale del 15 agosto 2011.

In nome e per conto dei Sig.ri CRAMAROSSA Michele e LA ROVERE Laura, dipendenti del Comune di Modugno, che sottoscrivono per conferma e ratifica, ai fini della presente domiciliati presso il mio studio in Modugno alla via Pisa n. 24,

CHIEDO

Di conoscere le motivazioni che hanno portato codesta Amministrazione a non liquidare e, conseguentemente, a non pagare la festività infrasettimanale del 15 agosto 2011.
Colgo l'occasione per deferire distinti saluti.

Modugno, 25 ottobre 2011

Michele CRAMAROSSA

Laura LA ROVERE

Avv. Isabella CARITO



CITTÀ DI MODUGNO
(PROVINCIA DI BARI)

IV SETTORE - CONTABILITA' E FINANZE

Prot. _____

CITTÀ DI MODUGNO Settore FINANZE	
Prot. N.	11858
07 MAR 2011	
Cat.....	Cias.....
Fasc.....	Sottofasc.....

AL DIRIGENTE VII SETTORE

E, p.c. All'ASSESSORE alla P.M.
All'ASSESSORE alle FINANZE
AI DIRETTORE GENERALE

LORO SEDI

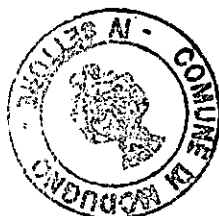
OGGETTO: *Progetto incentivante per il contrasto all'evasione tributaria.*

Facendo seguito agli intervenuti accordi verbali con la presente si conferma la richiesta della disponibilità dell'Istruttore di vigilanza – Dott. CRAMAROSSA Michele – al fine di supportare l'Ufficio per le attività in oggetto.

Come in precedenza definito il predetto dipendente sarà utilizzato dal IV Settore **esclusivamente fuori dagli orari di turnazione e ferma restando l'inesistenza di ulteriori compiti che la S.V. provvederà eventualmente ad assegnargli** e verrà remunerato con il fondo incentivante ICI ex art. 12 Regolamento ICI.

Si resta in attesa di cortese riscontro e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Modugno, 07/03/2011



IL DIRIGENTE IV SETTORE
Dott. Fulvio Pasquale GESMUNDO



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. N. 1261/2010

RIFERIMENTI

PROPONENTE

SET07/DD/2010/100

DATA DI ADOZIONE

28/12/2010

LUOGO DI ADOZIONE

Sede dell'Ufficio Proponente

DATA DI ESECUTIVITÀ

28/12/2010

DATA DI PUBBLICAZIONE

DAL

AL

OGGETTO

Attribuzione di gradi simbolici al personale di Polizia Municipale.



IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Premesso che con Determina Dirigenziale n. 006/VII Settore del 21/01/2004 si attribuivano al personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, responsabili dei procedimenti amministrativi, i "**gradi simbolici**" ferma restando la collocazione economica e giuridica di ciascuno;

- Visto il Nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Municipale adottato con Delibera di G.C. n. 22 del 26/02/2001 che all'art. 7 comma 4) e comma 5) che così recitano:

Comma 4. *"Il Comandante può individuare, i Sottufficiali del Corpo per l'espletamento delle funzioni di Istruttori di P.M., tra gli appartenenti al profilo di Agenti di P.M. che abbiano maturato nel profilo di appartenenza almeno 5 (cinque) anni di servizio, che si siano distinti per efficienza e merito nell'ambito del corpo, nonché siano state attribuite, con atto formale da parte dello stesso Dirigente, funzioni di responsabilità di uno o più servizi e che abbiano i requisiti attitudinali di cui all'art. 17 punto 1) commi a. b. c. d. del presente Regolamento, assegnando i distintivi di grado simbolici, senza modificare il trattamento giuridico ed economico degli stessi";*

Comma 5. *"Il Comandante può individuare, i Sottufficiali del Corpo per l'espletamento delle funzioni di Istruttori direttivi di P.M., tra gli appartenenti al profilo di Sottufficiali Coordinatori ai quali con atto formale, da parte dello stesso Dirigente, siano state attribuite funzioni di responsabilità di uno o più servizi, nonché sia stato attribuito l'esercizio di effettivi compiti di Coordinamento e controllo di operatori di pari qualifica o di quella inferiore e che abbiano i requisiti attitudinali di cui all'art. 17 punto 1) commi a. b. c. d. del presente Regolamento, assegnando i distintivi di grado simbolici, senza modificare il trattamento giuridico ed economico degli stessi";*

- Considerato che, ai fini di una migliore articolazione dell'attività posta in essere dalla Polizia Municipale, si rende opportuno, riconoscere distinzione di funzioni all'interno del Corpo di P.M. alla luce dell'anzianità di servizio maturata, nonché alle specifiche mansioni di responsabilità connesse al servizio attraverso l'attribuzione di ulteriori distintivi di "**gradi simbolici**" senza che gli stessi incidano sullo stato giuridico ed economico trattandosi comunque di svolgimento di mansioni dei profili di appartenenza;
- Ritenuto ai sensi della L. R. n. 2/89 di attribuire, i gradi di Capitano (tre stelle dorate con sei punte e fascetta piatta dorata con barrette equivalenti al grado per il berretto) senza che questo incida sullo stato giuridico ed economico al dipendente:
 - **DI CATERINO LUIGI** assunto il 13/10/1976 e inquadrato D5 a cui sono state attribuite specifiche responsabilità connesse al servizio e alla luce dell'encomiabile lavoro svolto, nel quale il dipendente ha mostrato spirito di abnegazione e senso del dovere.
- Ritenuto ai sensi della L. R. n. 2/89 di attribuire, i gradi di Tenente (due stelle dorate con sei punte e fascetta piatta dorata con barrette equivalenti al grado per il berretto) senza che questo incida sullo stato giuridico ed economico al dipendente:
 - **BELLINO BIAGIO** assunto il 10/07/1975 e inquadrato nella categoria D1 a cui sono state attribuite specifiche responsabilità connesse al servizio.
- Ritenuto ai sensi della L. R. n. 2/89 di attribuire, i gradi simbolici di Maresciallo Maggiore (tre barrette argentate per le spalline e fascetta piatta argentata con barrette equivalenti al grado per il berretto) senza che questo incida sullo stato giuridico ed economico ai seguenti dipendenti:
 - **LATERZA GUSTAVO** assunto il 21/01/1984 e inquadrato nella categoria C5 a cui sono state attribuite specifiche responsabilità connesse al servizio, che ha già maturato 26 anni di lodevole servizio;
 - **SIMEONE RENATO** assunto il 21/01/1984 e inquadrato nella categoria C5 a cui sono state attribuite specifiche responsabilità connesse al servizio, che ha già maturato 26 anni di lodevole servizio;
 - **ALBEROTANZA RAFFAELE** assunto il 25/01/1984 e inquadrato nella categoria C5 a cui sono state attribuite specifiche responsabilità connesse al servizio, che ha già maturato 26 anni di lodevole servizio;
 - **CAPUTO LUIGI** assunto il 25/01/1984 inquadrato nella categoria C5 a cui sono state attribuite specifiche responsabilità connesse al servizio; che ha già maturato 26 anni di lodevole servizio;
 - **ATTOLICO VITO** assunto il 01/02/1984 e inquadrato nella categoria C5 a cui sono state attribuite specifiche responsabilità connesse al servizio, che ha già maturato 26 anni di lodevole servizio;
 - **SGOVIO FRANCESCO** assunto il 25/01/1984 e inquadrato nella categoria C5 a cui sono state attribuite specifiche responsabilità connesse al servizio, che ha già maturato 26 anni di lodevole servizio;
 - **VIRGILIO ANGELO** assunto il 01/02/1984 e inquadrato nella categoria C5 a cui sono state attribuite specifiche responsabilità connesse al servizio, che ha già maturato 26 anni di lodevole servizio;

- Ritenuto ai sensi della L.R. n. 2/89 di attribuire, i gradi simbolici di Maresciallo Capo (due barrette argentate per le spalline e fascetta piatta argentata con barrette equivalente al grado per il berretto) senza che questo incida sullo stato giuridico ed economico alla dipendente:
- **MAGGI GEROLAMA** assunta il 19/02/1990 e inquadrata nella categoria C5 a cui sono state attribuite specifiche responsabilità connesse al servizio, che ha già maturato 20 anni di lodevole servizio;
- Ritenuto ai sensi della L.R. n. 2/89 di attribuire, i gradi simbolici di Maresciallo Ordinario (una barretta argentata per le spalline e fascetta piatta argentata con barretta equivalente al grado per il berretto) senza che questo incida sullo stato giuridico ed economico ai seguenti dipendenti:
- **BONAVOGLIA IRENE** assunta il 01/07/1999 e inquadrata nella categoria C5 a cui sono state attribuite specifiche responsabilità connesse al servizio e che ha già maturato 11 anni di lodevole servizio;
- **FOGGETTI DONATO** assunto il 1/7/1999 e inquadrato nella categoria C5 a cui sono state attribuite specifiche responsabilità connesse al servizio e che ha già maturato 11 anni di lodevole servizio;
- **TRENTADUE SAVERIO** assunto il 1/7/1999 e inquadrato nella categoria C5 a cui sono state attribuite specifiche responsabilità connesse al servizio e che ha già maturato 11 anni di lodevole servizio;
- **SERVEDIO DOMENICA** assunta il 1/12/1999 e inquadrata nella categoria C5 a cui sono state attribuite specifiche responsabilità connesse al servizio e che ha già maturato 11 anni di lodevole servizio;
- **TEDESCO CHIARA** assunta il 10/01/2000 e inquadrata nella categoria C5 a cui sono state attribuite specifiche responsabilità connesse al servizio e che ha già maturato 10 anni di lodevole servizio;
- **CRAMAROSSA MICHELE** assunto il 10/04/2000 inquadrato C4 a cui sono state attribuite specifiche responsabilità connesse al servizio e che ha già maturato 10 anni di lodevole servizio;
- **LIBERIO NICOLETTA** assunta il 10/04/2000 e inquadrata nella categoria C5 a cui sono state attribuite specifiche responsabilità connesse al servizio e che ha già maturato 10 anni di lodevole servizio;
- **LA ROVERE LAURA** assunta il 08/05/2000 e inquadrata nella categoria C4 a cui sono state attribuite specifiche responsabilità connesse al servizio e che ha già maturato 10 anni di lodevole servizio;
- **TEDESCO DOMENICO** assunto il 1/07/2000 e inquadrato nella categoria C5 a cui sono state attribuite specifiche responsabilità connesse al servizio e che ha già maturato 10 anni di lodevole servizio;
- **GRANATA GIANDOMENICO** assunto il 01/10/2000 inquadrato C5 a cui sono state attribuite specifiche responsabilità connesse al servizio e che ha già maturato 10 anni di lodevole servizio;
- **LIUZZI ANNA MARIA** assunta il 1/11/2000 inquadrata C4 a cui sono state attribuite specifiche responsabilità connesse al servizio e che ha già maturato 10 anni di lodevole servizio;
- Visto l'art.15 della Legge Regionale n. 2 del 24/01/1989, che testualmente prevede *"I gradi hanno una mera funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico"*; e che, pertanto, risulta ex legge inconfigurabile qualsiasi diritto a pretese di natura economica conseguenti all'attribuzione dei gradi;

Ritenuto di potersi procedere in merito;

Visto:

- art. 107 D.lgs. 18.08.2000 N.267;
- art. 4 comma 2° D.Lgs. 30.03.2001, n°165

D E T E R M I N A

1. Di riconoscere distinzione di funzioni all'interno del Corpo di Polizia Municipale attraverso l'attribuzione di ulteriori distintivi di *"gradi simbolici"*, senza che gli stessi incidano sullo stato giuridico ed economico trattandosi comunque di svolgimento di mansioni dei profili di appartenenza, ai sensi della L.R. n. 2/89 a coloro cui sono attribuiti specifiche responsabilità connesse al servizio;
2. In ottemperanza all'art. 7 comma 4 del Nuovo Regolamento di Polizia Municipale, adottato con Delibera di G.C. n. 22 del 26/02/01, attribuire ai dipendenti:
 - **LUIGI DI CATERINO**
inquadrato nella categoria D5, in possesso del grado simbolico di Sottotenente, il grado simbolico di Capitano (tre stelle dorate con sei punte e fascetta piatta dorata con barrette equivalenti al grado per il berretto) senza che questo incida sullo stato giuridico ed economico.
 - **BIAGIO BELLINO**
inquadrato nella categoria D1, in possesso del grado simbolico di Sottotenente, il grado simbolico di Tenente (due stelle dorate con sei punte e fascetta piatta dorata con barrette equivalenti al grado per il berretto) senza che questo incida sullo stato giuridico ed economico.



attribuire ai dipendenti:

- **LATERZA GUSTAVO**
- **SIMEONE RENATO**
- **ALBEROTANZA RAFFAELE**
- **CAPUTO LUIGI**
- **SGOVIO FRANCESCO**
- **ATTOLICO VITO**
- **VIRGILIO ANGELO**

i gradi simbolici di Maresciallo Maggiore (tre barrette argentate per le spalline e fascetta piatta argentata con barrette equivalenti al grado per il berretto) senza che questo incida sullo stato giuridico ed economico;

attribuire alla dipendente:

- **MAGGI GEROLAMA**

i gradi simbolici di Maresciallo Capo (due barrette argentate per le spalline e fascetta piatta argentata con barrette equivalente al grado per il berretto) senza che questo incida sullo stato giuridico ed economico;

attribuire ai dipendenti:

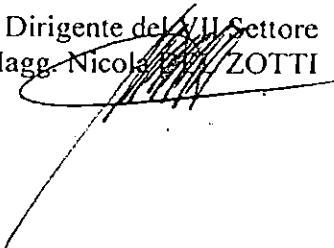
- **BONAVOGLIA IRENE**
- **FOGGETTI DONATO**
- **TRENTADUE SAVERIO**
- **SERVEDIO DOMENICA**
- **TEDESCO CHIARA**
- **CRAMAROSSA MICHELE**
- **LIBERIO NICOLETTA**
- **LAROVERE LAURA**
- **TEDESCO DOMENICO**
- **GRANATA GIANDOMENICO**
- **LIUZZI ANNA MARIA**

inquadri con la qualifica di Agente di Polizia Municipale, a cui sono state attribuite specifiche responsabilità connesse al servizio, il grado simbolico di Maresciallo Ordinario (una barretta argentata per le spalline e fascetta piatta argentata con barretta equivalente al grado per il berretto) senza che questo incida sullo stato giuridico ed economico;

3. Dare atto che il presente provvedimento non prevede ulteriori oneri a carico del Bilancio Comunale, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 15 L. R. n. 2 del 24/1/1989;
4. Trasmettere copia del presente provvedimento alla Sezione del Personale e alle R.S.U.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

Modugno, 28 dicembre 2010

Il Dirigente del II Settore
Magg. Nicola  ZOTTI



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO:
Determina Dirigenziale n. 1261

DATA DI REGISTRAZIONE:
04/01/2011

RIFERIMENTO INTERNO:
SET07/DD/2010/100

OGGETTO:
Attribuzione di gradi simbolici al personale di Polizia Municipale.

COME PRESCRITTO DALL'ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E' AFFISSO ALL'ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 04/01/2011 AL 18/01/2011

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
ALBO NOTIFICHE
Dott. Michele TENERELLI

MODUGNO LI, 04/01/2011

Michele CRAMAROSSA
Via Pisa, 24
70026 Modugno (Ba)

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. <u>51707</u>	
12 OTT 2010	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

All'Ufficio Personale
Comune di Modugno
Piazza del Popolo 16
70026 Modugno (Ba)

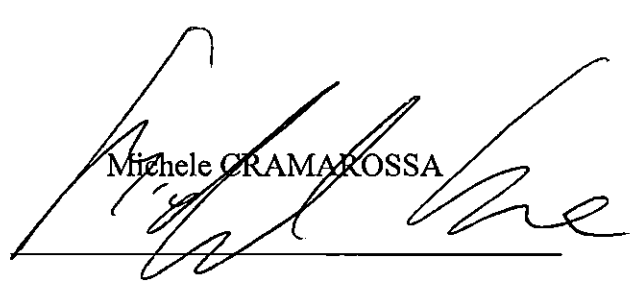
Oggetto: Comunicazione cambio di residenza – Dipendente Michele CRAMAROSSA.

Il sottoscritto Michele CRAMAROSSA dipendente in forza presso il VII Settore – Polizia Municipale comunica, per quanto di Vostra competenza, di avere la residenza in **Via Pisa, 24 Modugno**.

Pertanto si prega codesto Ufficio di voler tenere conto esclusivamente del nuovo indirizzo per eventuali comunicazioni, notifiche, ecc.

Colgo l'occasione per deferire distinti saluti.

Michele CRAMAROSSA





toan/1
COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

I° SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE
SERVIZIO PERSONALE

IL FUNZIONARIO

Esaminati gli atti d'ufficio:

C E R T I F I C A

- che il sig. CRAMAROSSA Michele nato a Modugno il 05.10.1976 e ivi residente in via Solferino n.9 è alle dipendenze di questo Ente dal 10.04.2000;

- che è inquadrato nei ruoli organici di questo Ente con il profilo professionale di "Operatore di Polizia Municipale" cat.C, posizione economica "C3".

MODUGNO, 11 ottobre 2005.

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Beatrice MAGGIO

All'Ufficio Personale
Comune di Modugno
P.zza del Popolo, 16

OGGETTO: Richiesta certificato di servizio.

Il sottoscritto MICHELE ERAMAROSSA nato il 05/10/76, dipendente del COMUNE DI MODUGNO dal 10/04/2000 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

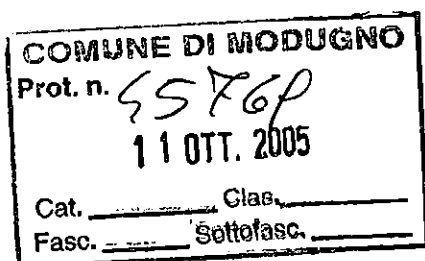
CHIEDE

una certificazione di servizio dalla quale si evince l'esistenza ed ogni del rapporto di lavoro suddetto, la data di assunzione e il profilo professionale di appartenenza.

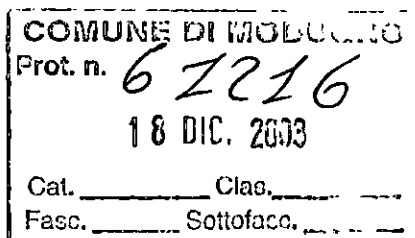
Tanto si richiede per gli usi consentiti dalla legge. Si coglie l'occasione per deferire distinti saluti.

Modugno, 11/10/2005

Michele Eramarossa



MICHELE CRAMAROSSA
VIA SOLFERINO 9
70026 - MODUGNO (BA)



AL SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI MODUGNO
Dott. Giuseppe RANA
---SEDE---

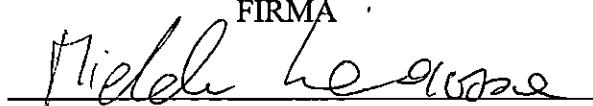
All'Ufficio personale
Dott.ssa Beatrice Maggio
---SEDE---

Oggetto: Richiesta attestazione di servizio.

Il sottoscritto Michele Cramarossa nato a Modugno il 05/10/1976 ed ivi residente in Via Solferino 9, dipendente del Comune di Modugno VII Settore - Polizia Municipale ed attualmente con il rapporto di lavoro sospeso in quanto chiamato ad assolvere gli obblighi di leva, chiede all'Ill.ma S.V. un attestato di servizio in triplice originale da cui emergano i seguenti elementi:

1. Periodo di assunzione;
2. Anzianità di servizio maturata;
3. Indicazione del periodo nel quale si è verificato il distaccamento presso il IV Settore - Ufficio Tributi indicando possibilmente i motivi salienti che hanno portato a questo ed al successivo rientro al corpo di P.M.;
4. Attuale posizione dello scrivente nonché periodo previsto di rientro in servizio al termine degli obblighi di leva (febbraio 2004).

Con osservanza.

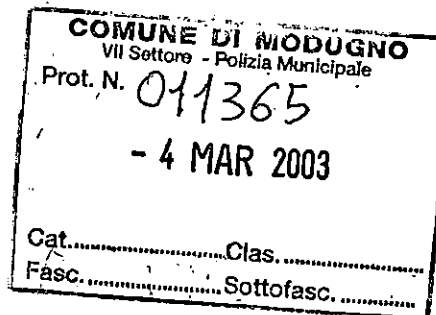
FIRMA




COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SI ATTESTA



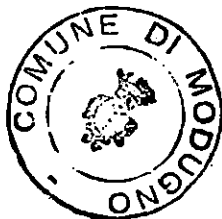
Che il Sig. Caramanna Michele ha partecipato

alla selezione prova scritta relativa al Concorso Pubblico, per titoli ed esami,

per la copertura di n. 3 posti di Istruttore, Categoria C, svoltasi presso questo Ente in

data 4-03-2003.

Modugno li, 4-03-2003



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Dott. Pietro Acquafredda



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

COMUNE DI MODUGNO	
VII Settore - Polizia Municipale	
Prot. N.	011103
- 3 MAR 2003	
Cat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.

SI ATTESTA

Che il Sig. CRAMAROSSA MICHELE ha partecipato

alla PRIMA prova scritta relativa al Concorso Pubblico, per titoli ed esami,

per la copertura di n. 3 posti di Istruttore, Categoria C, svoltasi presso questo Ente in

data 03 MARZO 2003

Modugno li, 03/03/2003



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Dott. Pietro Acquafredda



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Prot.n. 0037224

Modugno, 20 AGO. 2002

Al S. Ten. Bergamasco Michele
Al M.llo Gagliardi Fiorentino
Al M.llo Mele Vito
Al M.llo Longo Rocco
Al M.llo Attolico Vito
All'A.P.M. Simeone Renato
All'A.P.M. Bonovaglia Irene
All'A.P.M. Foggetti Donato
All'A.P.M. Trentadue Saverio
All'A.P.M. Servedio Domenica
All'A.P.M. Tedesco Chiara
All'A.P.M. Cramarossa Michele
All'A.P.M. Liberio Nicoletta
All'A.P.M. Gemmato John
All'A.P.M. Bovino Vito
All'A.P.M. Liuzzi Anna Maria
All'A.P.M. Rubino Pietro
All'A.P.M. La Rovere Laura

E, p.c. - Al Dirigente VII Settore Polizia Municipale
Magg. Nicola Del Zotti
- Al Sig. Sindaco
Dr. Giuseppe Rana
- All'Assessore alla Polizia Municipale
Sig. Vito Carlo Liberio
- All'assessore al Personale
Dr. Luciano Faggiano
- Al Segretario Generale
Dr. Pietro Acquafredda
- Al Responsabile I° Settore
Dr. Beatrice Maggio
LORO SEDI

OGGETTO: ELOGIO.

Desidero esprimere al personale in indirizzo vivo compiacimento per l'attività posta in essere nelle giornate precedenti e posteriori al ferragosto nelle quali i predetti hanno contestato ai conducenti dei ciclomotori che circolavano senza casco protettivo l'infrazione prevista al codice della strada art. 171 di Euro 32,00; le infrazioni elevate sono state n. 252.

Al di là dell'aspetto meramente economico dell'operazione effettuata, che ha realizzato introiti per le casse comunali di oltre Euro 8.064,00 (sono state rilevate anche infrazioni che prevedono importi superiori), si evidenzia l'intento educativo di detto servizio rivolto soprattutto ai giovani che sono i maggiori trasgressori; se si vuole realizzare la cultura della sicurezza sulle strade e i mediti cosiddetti "dolci" della prevenzione non sortiscono risultati soddisfacenti, si deve intervenire con la repressione ed è proprio in questo contesto che le "multe" risultano educative.

Pertanto con la certezza di aver reso un servizio sociale di grande utilità lo scrivente ringrazia tutti gli Agenti di Polizia Municipale che sotto il caldo soffocante e in un periodo dell'anno nel quale l'intera comunità è in ferie hanno svolto tale adempimento: la professionalità, lo spirito di abnegazione e il profondo senso del dovere manifestati sono segno di profonda solidarietà nei confronti delle istituzioni.

Copia della presente nota sarà inserita nel fascicolo personale.

UFFICIENTE
INTELLIGIBILITÀ
102

MITTENTE
MICHELE CRAMAROSSA
VIA SOLFERINO, 9
70026 – MODUGNO

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	0016876
23 APR. 2002	
Cat. _____	Cias. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

ALL'UFFICIO PERSONALE
COMUNE DI MODUGNO
P.zza del Popolo, 16
70026 – Modugno (BA)

Oggetto: Comunicazione cambio di residenza.

Il sottoscritto dipendente MICHELE CRAMAROSSA comunica alla Ill.ma S.V. che, a far data dal 09/04/2002, risulta aver trasferito la sua residenza dalla Via G. Cazzano n.35 alla Via Solferino n. 9.

Si coglie l'occasione per porgere i più distinti saluti.

Modugno, lì 23/04/02

IN FEDE

